



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CROTONE

Via Miscello da Ripe, n. 5 – 88900 - Crotone - 0962611603 – 0962611601

p.e.c.: cp-crotone@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/crotone

ORDINANZA

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NE PORTI E NELLE RADE DI CROTONE E CORIGLIANO CALABRO

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Crotone:

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2024, n. 93, recante modifiche al regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO** regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
- VISTO** l'art. 14, commi 1 ter e 1 quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 59, 208, 209 e 209 bis del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 novembre 1996, n. 156, con il quale il porto di Corigliano Calabro è stato posto nell'ambito di svolgimento dei servizi del Gruppo ormeggiatori del porto di Crotone;
- VISTE** le circolari n. 17729 del 3 luglio 2018 e n. 20020 del 25 luglio 2018, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito direttive per l'adozione dei regolamenti locali e degli statuti delle società cooperative che svolgono il servizio di ormeggio;
- VISTA** la circolare prot. n. 25502 del 4 dicembre 2018, con cui il predetto Dicastero ha fornito direttive per l'approvazione degli statuti delle suddette società cooperative;
- VISTO** il vigente regolamento per il servizio di ormeggio nei porti di Crotone e Corigliano Calabro, approvato, per quanto concerne questo sorgitore, con l'ordinanza n. 137/2018 in data 19 dicembre 2018;

VISTO il dispaccio della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 19028 del 5 settembre 2025, recante lo schema di regolamento locale per il servizio di ormeggio e di ormeggio e battellaggio;

NON RAVVISATA, in conformità a quanto prescritto dal suddetto dispaccio, la necessità di procedere alla prevista istruttoria, con relativa acquisizione dei pareri delle associazioni di categoria interessate e dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale, non discostandosi il testo oggetto della presente approvazione da quello attualmente vigente e non rilevandosi modifiche sostanziali rispetto alla pregressa disciplina;

CONSIDERATO che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale, anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità per ogni altro tipo di intervento richiesto a tal fine dall'Autorità marittima;

TENUTO CONTO dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto e con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza;

CONSIDERATO che, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1 *quinquies* dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ss.mm.ii., anche al fine di razionalizzare e ottimizzare la loro operatività, tenendo conto delle caratteristiche delle infrastrutture e della natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti;

VISTO il decreto trasmesso con il dispaccio n. 24780 del 25 novembre 2025, con cui la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il testo di regolamento locale per il servizio di ormeggio nei porti di Crotone e Corigliano Calabro, precedentemente inoltrato da questa Capitaneria di porto al citato Dicastero con il foglio n. 26294 del 24 novembre 2025;

ORDINA

ART. 1

E' approvato e reso esecutivo, con effetto immediato, per quanto concerne questo sorgitore, l'annesso regolamento per la disciplina del servizio di ormeggio nei porti di Crotone e Corigliano Calabro.

ART. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il regolamento approvato con la presente ordinanza, pubblicata sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto ai fini e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il presente provvedimento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con l'ordinanza n. 137/2018 del 19 dicembre 2018, in premessa citata.

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando ogni ulteriore fattispecie sanzionatoria applicabile, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174, 1175 e 1254 del Codice della Navigazione.

Crotone, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Domenico MORELLO

Documento informatico firmato digitalmente

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DOMENICO MORELLO

In Data/On Date:

lunedì 1 dicembre 2025 12:08:36



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEI PORTI E NELLE RADE DI CROTONE E CORIGLIANO CALABRO

Articolo 1

(Scopo del regolamento e definizione del servizio)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di ormeggio nei porti e nella rade di Crotone e Corigliano Calabro e nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14, comma 1 quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ss.mm.ii..

Per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi, anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente.

Le operazioni consistono nella posa, nel trasferimento, nel rilascio e nella verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada e nell'ambito indicato al comma 1 *quater* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche attraverso adeguati mezzi tecnologici.

Articolo 2

(Natura e organizzazione del servizio)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'ormeggio è un servizio di interesse generale, atto a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Esso è reso, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità, oltreché con adeguatezza alle caratteristiche e alle specifiche esigenze del porto.

L'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 è riservata esclusivamente agli ormeggiatori iscritti nel registro di cui all'art. 209, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, costituiti in società cooperativa denominata "Gruppo ormeggiatori dei porti di Crotone e Corigliano Calabro" (di seguito, "Gruppo").

Chiunque, per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1, si avvalga di personale non iscritto nel registro degli ormeggiatori è punito ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Articolo 3 **(Obblighi di servizio pubblico)**

Quale fornitore universale del servizio, il “Gruppo” ha l’obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, a intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all’Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell’erogazione dei servizi, in occasione dell’approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all’articolo 1. In particolare, il Gruppo deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, atte a prestare il costante presidio e a fornire, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente e, in particolare, per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali, con specifico riguardo alla sicurezza dell’ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall’Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all’Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave, anche attraverso l’ausilio di applicazioni informatiche di monitoraggio.

Il Gruppo, inoltre, in caso di necessità e comunque su richiesta dell’Autorità marittima, deve:

- a) effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
- b) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle adiacenti;
- c) provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
- d) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo/sostituzione al/del personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;
- e) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per gli eventuali centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L’adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all’anno.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso in quanto forfettariamente compreso nella tariffa di ormeggio, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori, si applica l’accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra A.N.G.O.P.I. e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla “Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, ai sensi della legge 11 aprile 2000,

n. 83, con la delibera 17/235 prot. 0011170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

Articolo 4 **(Sede del Gruppo e relative dotazioni)**

Il Gruppo ha la propria sede principale nel porto di Crotone, in Via Porto nuovo.

La sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, deve essere dotata, per garantire un servizio efficiente ai fini della sicurezza della navigazione, di un apparato radio VHF, quarzato sui canali previsti dal Regolamento di Sicurezza e dei servizi marittimi dei porti di Crotone e di Corigliano Calabro, nonché di collegamento telefonico e e-mail.

Il Gruppo, con il preventivo assenso dell'Autorità marittima, può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, delle applicazioni ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali. Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti in conformità alle indicazioni dell'Autorità marittima.

Articolo 5 **(Numero degli ormeggiatori e dei mezzi nautici)**

Ai sensi dell'articolo 209 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, il Comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori e dei mezzi nautici di cui devono essere dotati, tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge.

Il numero degli ormeggiatori è determinato in n. 3 (tre) unità.

Articolo 6 **(Registro degli ormeggiatori)**

Il registro degli ormeggiatori tenuto dal Comandante del porto di Crotone è composto di quattro sezioni: una per gli allievi ormeggiatori, una per gli aspiranti, una per gli ormeggiatori e una per gli ormeggiatori temporanei.

La cancellazione dal registro è effettuata dai Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro ai sensi dell'articolo 214 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Articolo 7 **(Poteri dei Comandanti dei porti)**

I Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro verificano periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operatività del porto.

I predetti Comandanti effettuano la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del Gruppo, anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale e sullo svolgimento del servizio, verificando che esso sia reso in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

Articolo 8 **(Compiti del Presidente del "Gruppo")**

Fermo restando quanto previsto nello Statuto della società, il Presidente del Gruppo regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima, verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori.

Egli provvede, altresì, a informare tempestivamente l'Autorità marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori, avuto riguardo alle esigenze del servizio.

È compito del Presidente assicurare la reperibilità degli ormeggiatori conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente

Articolo 9 **(Regolamento interno, Codice etico e Modello organizzativo)**

Con regolamento interno, votato dall'Assemblea e approvato dai Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il Gruppo adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci e deve indicare almeno:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- e) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali, nonché i dispositivi di protezione individuale che il Gruppo deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e di quella ambientale a bordo. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;

- f) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e di quella ambientale a bordo, ai sensi dei decreti legislativi 9 aprile 2008, n. 81, e 27 luglio 1999, n. 271, ss.mm.ii.;
- g) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;
- h) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle entità delle prestazioni svolte, in base ai criteri stabiliti dal C.C.N.L. di categoria;
- i) l'indennità di carica spettante al Presidente del Gruppo.

Il Gruppo si deve dotare di un Codice etico e di un Modello organizzativo, previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10 **(Svolgimento del servizio)**

Il Gruppo deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio sono espletate secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del Gruppo, secondo le indicazioni dei Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro, con specifico ordine di servizio.

Nell'ambito di tali operazioni sono comprese le prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave e l'assistenza alla nave durante tutta la sosta in banchina, anche in occasione dell'impiego di mezzi tecnologici.

I Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro, in relazione alle esigenze del traffico, possono modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori avviati in servizio.

Articolo 11 **(Doveri degli ormeggiatori)**

Gli ormeggiatori devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate.

Gli ormeggiatori sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dai Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Gruppo e l'abbigliamento da lavoro, che mostri, ben visibile, la scritta "Ormeggiatori", la cui tipologia e colori sono stabiliti dalle Capitanerie di porto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, allo scopo di definire indumenti di lavoro omogenei e nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal presidente del Gruppo;
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del Gruppo, riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;

- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del Gruppo, e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g) essere pronti, in qualsiasi momento, a eseguire i servizi di istituto ordinati, anche d'ufficio, dall'Autorità marittima;
- h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici, quelli terrestri e le attrezzature necessarie per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima, nonché utilizzare con perizia le proprie attrezzature, comprensive di quelle conseguenti ad adeguamenti tecnologici e le applicazioni informatiche di monitoraggio, al fine di assicurare la più adeguata assistenza alle navi anche durante tutta la loro sosta in porto;
- i) effettuare il servizio eseguendo le indicazioni che verranno loro fornite dal comando di bordo;
- j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale.
- k) una volta che la nave è stata messa in sicurezza, chiedere sempre la preventiva autorizzazione al comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
- l) segnalare tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- n) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la propria opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall'Autorità marittima;
- o) portare sempre con loro il *security pass* ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima e della Forza pubblica, nonché degli addetti alla *port security*;
- p) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità marittima, dai comandanti delle navi e dai dirigenti del Gruppo;
- q) notificare senza indugio al Presidente del Gruppo le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che possa influire sulla loro reperibilità;
- r) notificare tempestivamente al Presidente del Gruppo la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura.
- s) segnalare prontamente all'Autorità marittima, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave, tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza, compresi quelli derivanti da attività illecita, di qualsiasi natura.

Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori devono essere dotati del *security pass* di cui alla lettera o) rilasciato dalle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 SOLAS (*security*), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi.

Articolo 12 **(Formazione e avviamento al lavoro)**

Il Presidente del Gruppo provvede, anche secondo le indicazioni dei Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro, al costante aggiornamento e alla specializzazione professionale degli ormeggiatori, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, e agli obblighi formativi, anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli ormeggiatori sono regolati dal Presidente del Gruppo con criteri di uniformità distributiva.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del Gruppo.

Per consentire la sostituzione attingendo da quelli reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori di comunicare, ove possibile, al Presidente del Gruppo le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del Gruppo la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel C.C.N.L.. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del Gruppo o dell'Autorità marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13 **(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e il disimpegno degli obblighi di servizio pubblico, il Gruppo deve disporre di beni strumentali necessari. Il Gruppo deve dotarsi, secondo le determinazioni dell'Autorità marittima, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, e inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità marittima.

Gli ormeggiatori devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio appartenenti al Gruppo, impiegandoli con giusto criterio, tenendo conto di specifiche tecniche e modalità operative eventualmente indicate dall'Autorità marittima, secondo la loro destinazione d'uso e le opportune abilitazioni utili anche ai fini delle attività funzionali al servizio, e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio. Parimenti, essi debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del Gruppo.

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima su richiesta del Presidente del Gruppo, è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al Gruppo per scopi diversi da quelli di servizio e delle attività a esso funzionali.

Il Gruppo deve essere provvisto per l'espletamento del servizio di almeno n. 2 (due) imbarcazioni aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco che sono condotte dagli ormeggiatori.

Tutte le imbarcazioni devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra, e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Il Gruppo deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli eventualmente dotati di verricello, necessari per l'espletamento della parte di servizio che si svolge in banchina. Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Ormeggiatori".

Articolo 14 **(Amministrazione e contabilità)**

Il Gruppo può avvalersi di tecnici amministrativi per espletare le pratiche inerenti alla contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa, la squadra di servizio compila, anche utilizzando moderne tecnologie, un comprovante, da sottoporre al visto del comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e di fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità marittima.

Il Gruppo deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle norme fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15 **(Obbligatorietà del servizio)**

L'obbligatorietà del servizio è disciplinata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora le unità esenti dall'obbligo, comprese quelle da diporto, richiedano il servizio, esse devono avvalersi degli ormeggiatori iscritti nel registro.

Articolo 16 **(Svolgimento di altre attività)**

Il Gruppo svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

Il Gruppo disimpegna anche le attività accessorie all'erogazione del servizio di ormeggio, purché strettamente funzionali a esso.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio. Tali attività sono effettuate nell'ambito indicato nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali. Esse possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nell'allestimento e nella posa di passerelle a servizio dei traghetti, nell'apertura e nella chiusura di varchi e cancelli in banchina e nell'assistenza agli scivoli in fase di ormeggio o disormeggio, nel posizionamento degli *yokohama*, nella riparazione, ancorché provvisoria, di parabordi in via d'urgenza a tutela della sicurezza dell'ormeggio di una nave prossima all'ingresso in porto.

Inoltre, il Gruppo può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, altre attività individuate e disciplinate dal Comandante del porto.

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Articolo 17 **(Disposizioni disciplinari)**

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori è esercitato dal presidente del Gruppo, sentito il Consiglio, ai sensi e nei limiti del vigente C.C.N.L., e dai Comandanti dei porti di Crotone e Corigliano Calabro, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI CROTONE
C.V. (CP) Domenico MORELLO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DOMENICO MORELLO

In Data/On Date:
mercoledì 19 novembre 2025 13:56:01

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI CORIGLIANO CALABRO
C.F. (CP) Tullio ARCANGELI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
TULLIO ARCANGELI

In Data/On Date:
mercoledì 19 novembre 2025 12:42:06